



Scheda Paese  
**KENYA**

## NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO DEL KENYA

L'ordinamento giudiziario del Kenya trae le sue origini dalla tradizione di *Common Law* britannica con influenze tribali ed islamiche.

La giurisdizione è suddivisa tra le Corti Superiori (*Supreme Court, Court of Appeals, High Court, Industrial Court, Environment and Land Court*) e le Corti Subordinate (*Magistrate Court, Courts Martial and Kadhi Court*).

La giustizia è altresì amministrata a livello statale dal *Judicial Service Commission* e dal *National Council for Law Reporting*.

In caso di mancato pagamento l'ordinamento mette a disposizione le seguenti **n. 5 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. esecuzione forzata
3. procedimento ordinario
4. giudizio sommario
5. procedura di insolvenza

### 1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

Il procedimento cautelare si contraddistingue dalla provvisorietà, in quanto il provvedimento verrà sostituito dall'esito del giudizio principale e dalla sussidiarietà, giacché è esclusivamente finalizzato a preservare il diritto che potrebbe essere accertato nelle more del giudizio principale pendente.

La misura cautelare può assumere natura conservativa (sequestro di beni) o economica (corresponsione del valore equivalente dell'oggetto controverso).

### 2. ESECUZIONE FORZATA

Per avviare l'esecuzione forzata è necessario ottenere un provvedimento esecutivo dal Tribunale o un titolo di credito (*promissory note or bill of exchange*).

Il procedimento esecutivo comporta il pignoramento (*attachment*) e la vendita all'asta (*sale by public auction*) dei beni del debitore tramite un ufficiale giudiziario (*sheriff of the court*).

L'esecuzione delle cambiali è disciplinata dal *Bills of Exchange Act, Cap. 27 Laws of Kenya*. In particolare, l'art. 52 precisa che non è necessario protestare il titolo o notificarlo alla *controparte* essendo, dunque, sufficiente il decorso del termine per l'adempimento.

### 3. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Il procedimento ordinario rappresenta l'azione giudiziaria principale del sistema. Atto prodromico di tale giudizio è l'invio di una diffida legale (*demand letter*) indicante un termine di 7 – 14 giorni per l'adempimento del debitore.

Decorso il termine suddetto, si può avviare il giudizio ordinario presentando l'istanza dinnanzi al Tribunale e notificandola alla controparte che potrà rispondere entro 15 giorni. La mancata costituzione del convenuto permette all'attore di procedere con un giudizio sommario, più rapido e semplificato.

Il giudizio ordinario dura circa 12 mesi ma, al fine di ridurre i tempi processuali, è stata introdotta anche una mediazione giudiziaria in materia commerciale.

### 4. GIUDIZIO SOMMARIO

Se il creditore ha esperito tutte le azioni possibili, può instaurare un giudizio sommario presentando un reclamo dinnanzi alla Corte competente e notificandolo al debitore affinché possa controbattere.

Laddove il debitore si costituisse in giudizio, il procedimento seguirà le forme di quello ordinario.

## 5. PROCEDURE CONCURSUALI

Le principali procedure concorsuali sono:

- **Insolvency Procedure**, disciplinata dall'*insolvency Act 2015*, prevede la possibilità per i creditori di presentare presso il Tribunale un'istanza per richiedere lo scioglimento e la liquidazione della ditta debitrice. L'autorità giudiziaria nomina un liquidatore al fine di garantire che i beni del soggetto insolvente vengano tutti ricompresi nella procedura e distribuiti tra i creditori secondo criteri di *par condicio*.
- **Administration** ha il duplice scopo di *i)* soddisfare i creditori e *ii)* preservare, nonché continuare, l'attività della ditta debitrice. Il Tribunale designa un amministratore che verifica le condizioni di procedibilità, gestisce i beni della ditta e monitora l'andamento della procedura.
- **Voluntary Arrangement** consiste in un accordo stipulato tra il debitore e i creditori che, a seguito dell'approvazione dell'autorità giudiziaria, diviene definitivo e vincolante.

## AGGIORNAMENTI COVID-19

- Tribunali: parzialmente operativi (servizi ridotti)
- Sistema postale e bancario: parzialmente operativi (servizi ridotti).
- Debt collection B2B e B2C: difficoltà di visite ai debitori in quanto la maggior parte delle società sono chiuse (*smart working*)
- Misure post Covid-19: non disponibili